

Delibera n. 158/2025

Procedimento avviato con delibera n. 30/2025, del 19 febbraio 2025, nei confronti di Autolinee Dover di Veccaro Cosimo S.r.l., ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera l), numero 1), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per l'inottemperanza alle richieste dell'Autorità dei dati di cui alla Misura 12 della delibera n. 154/2019. Approvazione della proposta di impegni e chiusura del procedimento senza accertamento dell'infrazione.

L'Autorità, nella sua riunione del 25 settembre 2025

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito anche: legge istitutiva), che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità oppure ART) e, in particolare:

- il comma 2, lettera a), che stabilisce che l'Autorità provvede a *“garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali (...) nonché, in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti ad esclusione del settore dell'autotrasporto merci”*;

- il comma 2, lettere b) e c), ai sensi delle quali l'Autorità provvede a *“definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori”* nonché a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati dei criteri così fissati;

- il comma 2, lettera f), ai sensi del quale *“Con riferimento al trasporto pubblico locale (...) determina la tipologia di obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve rispettare, nonché gli obiettivi di equilibrio finanziario; per tutti i contratti di servizio prevede obblighi di separazione contabile tra le attività svolte in regime di servizio pubblico e le altre attività”*;

- il comma 3, lettera b), ai sensi del quale *“determina i criteri per la redazione della contabilità delle imprese regolate (...)”*;

- il comma 3, lettera d), ai sensi del quale *“richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, nonché raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente”*;

- il comma 3, lettera l), numero 1), ai sensi del quale *“applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata qualora i destinatari di una richiesta della stessa Autorità forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito”*;

VISTA

la delibera dell'Autorità n. 154/2019, del 4 luglio 2019, con cui è stato approvato l'atto recante *“Revisione della delibera n. 49/2015 - Misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri svolti su strada e per ferrovia e per la definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici, nonché per la definizione degli schemi dei contratti di servizio affidati direttamente o esercitati da società in house o da società con prevalente partecipazione pubblica”* e successive modificazioni e, in particolare, la Misura 12 *“Obblighi di contabilità regolatoria e di separazione contabile per i CdS di trasporto pubblico locale passeggeri su strada”*, che, al punto 9, dispone che *“[a]nnualmente, ogni singola impresa di TPL, anche qualora facente parte di IA aggregata, trasmette all'Autorità gli schemi di contabilità regolatoria relativi all'esercizio precedente, di cui all'Annesso 3, entro 60 giorni dall'approvazione del proprio bilancio d'esercizio, specificando il CdS interessato e utilizzando i format e le specifiche istruzioni tecniche di supporto alla compilazione resi disponibili sul sito web istituzionale dell'Autorità; gli schemi sono corredati di una relazione illustrativa dei contenuti, la metodologia e le scelte di allocazione adottate. In caso di IA aggregata, il soggetto aggregante trasmette gli “Schemi Semplificati”, di cui al precedente punto 1, sub. a), con esclusivo riferimento alle eventuali componenti economiche e patrimoniali, afferenti al CdS interessato, non riconducibili ad attività svolte dalle singole imprese di TPL che compongono l'IA”*;

VISTA

la delibera n. 30/2025, del 19 febbraio 2025, notificata in pari data con nota prot. ART n. 17546/2025, con cui è stato avviato, nei confronti di Autolinee Dover di Veccaro Cosimo S.r.l., (di seguito, anche: Dover o Società) un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera l), numero 1), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per l'inottemperanza alle richieste dell'Autorità dei dati di cui alla Misura 12 della delibera n. 154/2019, relativi all'annualità 2023;

VISTA

la nota acquisita al prot. ART n. 21130/2025 del 1° marzo 2025, con la quale la Società, nelle more del procedimento, ha ottemperato alle richieste dell'Autorità di fornire i dati di cui alla Misura 12 summenzionata;

- VISTA** la nota acquisita agli atti con prot. ART n. 25003/2025, del 12 marzo 2025, con cui la Società ha trasmesso la proposta di impegni chiedendo di essere convocata in audizione;
- VISTO** quanto emerso in audizione come risultante dal verbale acquisito al prot. ART. n. 43387/2025, del 7 maggio 2025;
- CONSIDERATO** che, Dover - oltre ad aver provveduto ad ottemperare alle richieste dell'Autorità dei dati di cui alla Misura 12 summenzionata, caricando a sistema i dati di contabilità regolatoria 2024 (relativa ai dati 2023) come risultante dal succitato prot. ART n. 21130/2025, così ponendo fine alla violazione contestata - con la proposta di impegni, acquisita agli atti con prot. ART n. 25003/2025, del 12 marzo 2025, si è impegnata ad integrare i dati previsti dalla Misura 12 della delibera n. 154/2019, fornendo, *“per ogni modalità di trasporto su strada e disciplinare di affidamento: costo e ore straordinarie; tasso di assenteismo; ore/guida uomo; vett*km/uomo”*, indicandone il relativo costo e impegnandosi a trasmettere i suddetti dati *“entro il 30 giugno 2025 relativamente ai dati della annualità 2023 e, per tutti gli anni a venire, alla data di scadenza fissata dalla Autorità per il caricamento dei dati a sistema”*, rappresentando, contestualmente, esigenze di riservatezza e segretezza quanto *“ai dati economici sul costo dell’impegno proposto”*;
- VISTA** la delibera n. 87/2025, del 26 maggio 2025, notificata in pari data con nota prot. ART n. 50074/2025, con la quale la suddetta proposta di impegni, acquisita agli atti con prot. ART n. 25003/2025, del 12 marzo 2025, è stata dichiarata ammissibile, ritenendo che *“ad una preliminare e complessiva valutazione, (...) appaia potenzialmente idonea all’efficace perseguimento degli interessi tutelati dall’acquisizione dei dati di cui alla Misura 12 summenzionata, di cui si è contestata l’inosservanza,”* e ne è stata disposta la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Autorità, affinché i terzi interessati potessero presentare osservazioni, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento sanzionatorio;
- PRESO ATTO** che, nel corso della consultazione sulla proposta di impegni avviata con la pubblicazione della summenzionata delibera n. 87/2025, non sono pervenute osservazioni, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento sanzionatorio, da parte dei terzi interessati;
- VISTA** la relazione istruttoria dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
- RITENUTO** di confermare l'effettiva idoneità degli impegni sopra indicati, contenuti nella nota prot. ART n. 25003/2025, del 12 marzo 2025, a perseguire efficacemente gli interessi tutelati dall'obbligo di trasmissione dei dati di contabilità regolatoria di cui alla citata Misura 12 di cui si è contestata l'inosservanza, poiché la Società - oltre a porre fine all'inadempimento contestato, come risultante dal prot. ART n. 21130/2025 del 1° marzo 2025 – si è impegnata, a partire dall'esercizio 2023, a trasmettere entro la data del 30 giugno 2025 i dati oggetto della proposta di impegni relativi all'esercizio

2023, nonché per tutti gli anni a venire, alla data di scadenza fissata dalla Autorità per il caricamento dei dati a sistema, e quindi a trasmettere dati aggiuntivi rispetto a quelli richiesti dall'Autorità, utili per le valutazioni tecniche, anche comparative con altre imprese, che gli Uffici potranno avviare;

CONSIDERATO

che con nota acquisita a prot. ART n. 57683/2025, del 26 maggio 2025, la Società ha trasmesso, nei termini indicati, i dati integrativi oggetto della proposta di impegni relativi all'annualità 2023, dando corso all'impegno assunto relativamente alla trasmissione dei dati aggiuntivi relativi alla suddetta annualità entro la data del 30 giugno 2025;

RITENUTO

conseguentemente, di approvare, rendendoli obbligatori per Autolinee Dover di Veccaro Cosimo S.r.l., ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 2, del Regolamento sanzionatorio, gli impegni proposti con nota prot. ART n. 25003/2025, del 12 marzo 2025;

DATO ATTO

che, in esito all'approvazione dei suddetti impegni, deve ritenersi conclusa la trattazione delle contestazioni avanzate nei confronti di Autolinee Dover di Veccaro Cosimo S.r.l., con riferimento all'inottemperanza alle richieste dell'Autorità dei dati di cui alla Misura 12 della delibera n. 154/2019 e successive modificazioni, di cui al procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 30/2025, del 19 febbraio 2025;

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. per le considerazioni di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamate, in relazione all'inottemperanza alle richieste dell'Autorità dei dati di cui alla Misura 12 della delibera n. 154/2019 e successive modificazioni, contestata con la delibera n. 30/2025, del 19 febbraio 2025, sono approvati e, per gli effetti, resi obbligatori, ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 2, del regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, gli impegni presentati da Autolinee Dover di Veccaro Cosimo S.r.l., con nota prot. ART n. 25003/2025, del 12 marzo 2025, allegata al presente provvedimento nel formato con *omissis*, di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. è disposta la pubblicazione sul sito *web* istituzionale dell'Autorità, con *omissis*, della proposta di impegni di cui al punto 1 (nota prot. ART n. 25003/2025, del 12 marzo 2025), resa obbligatoria ai sensi del punto 1;
3. è chiuso, senza l'accertamento dell'infrazione, il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera 30/2025, del 19 febbraio 2025, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera l), numero 1), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per l'inottemperanza alle richieste dell'Autorità dei dati, relativi all'annualità 2023, di cui alla Misura 12 della delibera n. 154/2019 e successive modificazioni;

4. di assegnare ad Autolinee Dover di Veccaro Cosimo S.r.l. il termine del 15 novembre 2025 - quale data di scadenza fissata dall'Autorità con nota prot. ART n. 45261/2025, del 13 maggio 2025, per il caricamento a sistema dei dati riferiti alla contabilità regolatoria 2025 (relativi ai dati 2024) - per trasmettere i dati aggiuntivi oggetto della proposta di impegni relativi alla medesima annualità 2024; per tutti gli anni a venire, il termine assegnato è quello coincidente con la data di scadenza fissata dall'Autorità per il caricamento a sistema dei dati di contabilità riferiti alla medesima annualità;
5. qualora Autolinee Dover di Veccaro Cosimo S.r.l. contravvenga agli impegni assunti come nella proposta di cui al punto 1, o il presente provvedimento si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti fornite dalla Società, l'Autorità riavvierà il procedimento sanzionatorio secondo le procedure ordinarie e provvederà all'avvio di un ulteriore procedimento sanzionatorio conseguente alla suddetta violazione, oltre alla possibile adozione, qualora ne sussistano i presupposti, dei provvedimenti anche di natura cautelare di cui all'art. 37, comma 3, lettera f) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
6. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, ad Autolinee Dover di Veccaro Cosimo S.r.l., nonché pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro sessanta giorni, ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte o, entro centoventi giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 25 settembre 2025

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)